



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Il Consiglio nella seduta del 6.11.2012, composto come da verbale in pari data;
sentito il relatore Cons. **Domenico CHINDEMI**;

DELIBERA

RISOLUZIONE N. 06 /2012

Integrazioni e modifiche alla risoluzione n. 4/2012 sui “Criteri per la individuazione della anzianità di servizio dei componenti delle Commissioni Tributarie”.

Ravvisando la necessità di meglio specificare alcune disposizioni contenute nella risoluzione n. 4 del 17/07/2012 sui “Criteri per la individuazione della anzianità di servizio dei componenti delle Commissioni Tributarie”, alla stessa sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

1. A pag. 3 i periodi da “*A decorrere dalla data di adozione della presente risoluzione*” e fino a fine pagina, sono sostituiti dai seguenti:

Per i componenti confermati nell’incarico già ricoperto presso le soppresse commissioni di I e II grado, l’anzianità di servizio deve essere calcolata con riferimento alla data del decreto della prima nomina in servizio nella detta qualifica, purché tra la stessa e quella di prestazione del giuramento non sia decorso un termine superiore a sei mesi; in tale ultimo caso si farà riferimento alla data del giuramento o, se non disponibile, della immissione in servizio.

Analogamente per i componenti che siano stati nominati per la prima volta il 01 aprile 1996, l’anzianità di servizio sarà calcolata con riferimento alla data del decreto della nomina in servizio nella qualifica, purché tra la stessa e quella di prestazione del giuramento non sia decorso un termine superiore a sei mesi; in tale ultimo caso si farà riferimento alla data del giuramento o, se non disponibile, della immissione in servizio.

Per i componenti nominati successivamente al 01 aprile 1996, a seguito di concorso indetto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, l’anzianità di servizio nella qualifica sarà calcolata con riferimento alla data del decreto di nomina.





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

In ogni caso, a parità di anzianità nella qualifica, si farà ricorso al criterio subordinato dell'anzianità anagrafica.

Al fine di garantire la continuità del servizio prestato, l'anzianità nelle precedenti commissioni di I e II grado potrà essere computata purché alla data di giuramento o, se non disponibile, della immissione in servizio, non sia decorso un termine superiore a sei mesi dal 01 aprile 1996; in tal ultimo caso si farà riferimento alla data del giuramento presso le nuove Commissioni Tributarie o, se non disponibile, della immissione in servizio.


In particolare l'anzianità maturata nelle commissioni di I grado potrà essere computata se riferita alla medesima commissione provinciale nella quale si presta servizio, ovvero se la soppressa commissione di primo grado sia confluita in quella provinciale nella quale si presta servizio; l'anzianità maturata nelle commissioni di II grado potrà essere computata se riferita alle commissioni, anche soppresse, appartenenti all'ambito di quella regionale nella quale si presta servizio.

Per i componenti nominati in sovrannumero con il D.M. 30/03/1996 valgono i medesimi principi, purché siano stati surrogati entro i sei mesi successivi al 01 aprile 1996, mentre per quelli nominati ai sensi del D.M. 28/11/1997 l'anzianità di servizio decorrerà dalla data di immissione in servizio.

Per i componenti provenienti dalle commissioni di I e II grado, ma confermati in diverso incarico, l'anzianità di servizio nelle nuove Commissioni Tributarie decorrerà per tutti dal 01 aprile 1996, purché il giuramento o, se non disponibile, l'immissione in servizio, sia avvenuto entro sei mesi da tale data.

L'incarico di componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non interrompe il calcolo dell'anzianità di servizio, la quale maturerà come se lo stesso fosse prestato presso la Commissione di appartenenza.

Fermi i criteri sin qui espressi, è fatto salvo quanto regolamentato dalle precedenti risoluzioni consiliari (n. 6 del 23/09/2003, n. 7 del 23/09/2003, n. 14 del 16/12/2003 e n. 3 del 02/03/2010); in particolare per la sostituzione di un Presidente di Commissione l'anzianità continuerà a calcolarsi riferita unicamente a quella maturata nella Commissione stessa a partire dalla data del 01 aprile 1996 di insediamento delle nuove commissioni tributarie, rilevando in via prioritaria l'esperienza e conoscenza acquisita dei problemi specifici





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

dell'Ufficio, necessari per un'utile e proficua dirigenza gestionale e organizzativa di breve durata.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 545/96, alla Direzione della Giustizia Tributaria - Ufficio III° - "Personale Giudicante e Statistiche"; ai Presidenti delle Commissioni Tributarie, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
V.P. Adolfo CUCINELLA

